

AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO 10797/2021 PENDENTE PRESSO IL TAR LAZIO ROMA DISPOSTO CON ORDINANZA 2359/2023 DEL 10/02/2023

Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. IV bis con **Ordinanza n. 2359/2023 del 10/02/2023** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio IV – Ambito Territoriale di Lecce di un sunto del **ricorso rubricato al numero R.G. 10797/2021** e degli atti impugnati così come indicati nella medesima Ordinanza, CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione IV
Bis, R.G. n. **10797/2021**

2. Nome dei ricorrenti:

TONDO MARTA (C.F.:TNDMRT71L65D862R) rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti **dall’Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0963/314067 o all’indirizzo P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), Viale della Libertà

3. Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore in carica e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE**, in persona del Dirigente pro tempore.

3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all’estero, attualmente in corso di riconoscimento; **Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n.**

25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento; **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento; **Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 20446 del 14.07.2021**; **Nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021** emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento; **Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Lecce in data 18.08.2021**, prot. n. 12020; **Singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** emanate dall'Ufficio scolastico di Lecce;

4. Sunto dei motivi di gravame:

1) VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA DALL'ITALIA CON L. 11 LUGLIO 2002 N. 148. VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, lettera e) DELL'O.M. 60/2020 DEL 10.07.2020. VIOLAZIONE DELL'ART. 455, COMMA 12, D.LGS. 297/1994. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E 113 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

E' stata denunciata la violazione e la falsa applicazione dei principi generali in materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009, secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021. L'odierna ricorrente, che ha conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno tramite Unimorfe International, e presentato al M.U.R. apposita istanza di riconoscimento secondo il procedimento previsto dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. 189/2009 al fine di ottenere il riconoscimento finalizzato del titolo accademico non abilitante, secondo quanto disposto dal M.U.R. nella nota prot. 20446 del 14.07.2021 si vedrà non accolta l'istanza di riconoscimento presentata e, contestualmente, negata la possibilità di poter rimanere legittimamente in Graduatoria e negli elenchi riferiti al sostegno oltre a non poter ottenere incarichi di insegnamento o trasferimenti di sede o altri benefici collegati al Titolo di Specializzazione conseguito all'estero. La normativa di riferimento, pertanto, è rinvenibile nella legge dell'11 luglio 2002, n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona che, all'art. 5, stabilisce che il riconoscimento dei titoli accademici è operato da amministrazioni dello Stato, venendo dunque in rilievo la competenza regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE – DPR 189/2009 – INCOMPETENZA.

Si è dedotta l'incompetenza dell'Ambito Territoriale relativamente alla valutazione del titolo conseguito all'estero ed alla equivalenza di tali titoli rispetto a quelli conseguiti in Italia, mettendo in rilievo come la valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all'amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell'atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come consegue di uno specifico onere valutativo di tipo

comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali. Sicché anche relativamente al titolo di sostegno conseguito all'estero dagli odierni ricorrenti, non solo l'Ambito Territoriale di Lecce è assolutamente incompetente a valutare l'equivalenza rispetto ad un titolo italiano, ma non ha svolto alcuna istruttoria in tal senso, e per conseguenza il decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi è assolutamente illegittimo.

3) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3 COST.

Si è dedotta altresì la violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza che si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione..

E' stata messa in evidenza, altresì, che l'esclusione della ricorrente dalle GPS di I Fascia per la cdc ADSS pone in essere la discriminazione della stessa con violazione del dettato costituzionale.

4) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST., DEL DIRITTO ALL'AVVIO AL LAVORO E ALL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI ALL'ART. 4 COST.E 51 COST.

Si è messo, infine in rilievo che se l'odierna ricorrente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 per accedere all'insegnamento, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando qualora il titolo di accesso alle GPS sia stato conseguito all'estero, l'esclusione dell'odierna ricorrente dalla I Fascia delle G.P.S. per la cdc ADSS operata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, è in contrasto con il cit. art. 51 Cost..

4.1 Indicazione dei controinteressati nel ricorso:

Tutti i docenti che – in virtù dell'eventuale revisione delle G.P.S. e degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dalla ricorrente.

5. Indicazioni per la consultazione del processo:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

6. Indicazione ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami:

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. IV bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con Ordinanza n. 2359/2023 del 10/02/2023.

Serra San Bruno/Roma 25.02.2023

Firmato digitalmente

Avv. Andrea Figliuzzi